

Codice A1610A

D.D. 11 agosto 2015, n. 342

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Castiglione Torinese (TO) - Richiedente: Telecom Italia S.p.A. - Demolizione della stazione radio-base per il servizio di telefonia mobile, nel comune di Castiglione Torinese, in Strada Cottolengo presso il cimitero, al foglio 10, mappale 578 di proprieta' della societa' Telecom Italia S.p.A. - Autorizzazione paesaggistica

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;
- di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente

Arch. Giovanni Paludi



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data

Classificazione 11.100.315/2015 A

Rif. n. 16506/A16030 del 27 05 2015
315 Relazione – Castiglione Torinese.doc

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), Parte III
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32
Comune : **Castiglione Torinese** (TO)
Intervento: Demolizione della stazione radio-base per il servizio di telefonia
mobile, nel comune di Castiglione Torinese, in Strada Cottolengo
presso il cimitero, al foglio 10, mappale 578 di proprietà della Società
Telecom Italia S.p.A.
Istanza: **Telecom Italia** S.p.A.

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal comune in data 27.05.2015 (protocollo 16506/A16030), con nota prot. n.60/2015 del 15.05.2015, inerente l'intervento ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe;

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza, pervenuta anch'essa con la succitata nota;

considerato che gli interventi in progetto consistono nella demolizione della stazione radio-base per il servizio di telefonia mobile, nel comune di Castiglione Torinese, in Strada Cottolengo presso il cimitero, al foglio 10, mappale 578 di proprietà della Società Telecom Italia S.p.A.;

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione;

preso atto inoltre, dalla succitata nota che il comune di Castiglione Torinese risulta sprovvisto della commissione Locale del Paesaggio e richiede conseguentemente alla Regione Piemonte l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi della normativa in epigrafe;

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice. Considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte;

accertato che l'intervento proposto, con opportuni accorgimenti progettuali in fase esecutiva, appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) (Fiume Po) del D.Lgs 42/2004;

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr, poste in salvaguardia;

considerato che le opere così come proposte, con le dovute modifiche da attuarsi durante la fase realizzativa, non appaiono tali da recare un significativo pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località, con la presente, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e fatte salve le valutazioni degli Enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con eventuali piani d'area vigenti, si esprime **parere favorevole**, al completamento degli interventi in progetto condizione che:

- ✓ Siano rimossi tutti gli elementi di ancoraggio delle antenne al palo preesistente, a seguito dello smantellamento delle antenne stesse;
- ✓ Siano ripristinati i luoghi alla base del palo a seguito dell'avvenuto smantellamento delle apparecchiature.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



Il Dirigente di Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il Funzionario Istruttore
Arch. Giancarlo Bruno